

Occorre innanzitutto osservare che non è in contestazione l'attribuzione del fatto (nella sua materialità) all'imputato [REDACTED]. Ciò si può affermare sia in virtù delle circostanze oggettive correttamente ricostruite e descritte dal Primo Giudice, sia per la confessione dello stesso imputato - il quale già nell'immediatezza dei fatti dichiarava ai carabinieri di essere l'esecutore materiale - sia per la mancata contestazione della responsabilità nell'atto di appello.

Il thema decidendum, dunque, concerne tre aspetti fondamentali sui quali è opportuno fare alcune osservazioni: la qualificazione giuridica del fatto; in l'imputabilità del reo, con specifico riferimento alla capacità di intendere e di volere, ed infine la dosimetria della pena.

Qualificazione giuridica del fatto.

Il punto in contestazione concerne la richiesta, di parte difensiva, di sussumere la condotta sotto la fattispecie dell'omicidio del consenziente previsto e punito dall'art. 579 c.p. Si tratta di norma che, insieme a quella dell'istigazione e aiuto al suicidio prevista dall'art. 580 c.p., è sempre stata oggetto di un grande dibattito sia in dottrina, che nella giurisprudenza. Sul punto si ritiene utile un breve excursus storico per inquadrare al meglio la norma e i suoi profili problematici. Il codice Rocco nasce in pieno periodo fascista. Questo contesto storico-politico, estremamente rigido, ha avuto riflessi sul concetto di vita e sull'idea di uomo accolta dal nostro codice penale. Storicamente il legislatore penale del 1930 introduce le fattispecie previste dagli articoli 579 e 580 c.p. - tra loro affini - per rispondere a due esigenze. Da un lato si intendeva ridurre al minimo il numero di morti. Dunque, le norme menzionate intendevano colpire chiunque agevolasse l'altrui morte, seppur voluta dal soggetto morente. Nel caso dell'art. 579 c.p., infatti, il terzo diviene esecutore tout-court del proposito altrui, mentre nel caso dell'art. 580 c.p. vi è una forma di partecipazione morale o materiale all'altrui suicidio. Nelle due ipotesi l'unica soluzione possibile è chiaramente sanzionare il terzo che interviene nella morte altrui. Dall'altro lato, da un punto di vista meramente storico-politico, le norme in parola rispondevano alla volontà di dare assoluta priorità al bene giuridico "vita". È bene

sottolineare che quest'ultima esigenza nasceva anche dall'idea di uno Stato cd. "etico", composto da individui votati al servizio comunità. In questa visione statalista all'uomo è indisponibile anche un bene così personale, qual è la vita. L'uomo, infatti, era visto unicamente in quanto membro di una collettività.

L'avvento della Carta Costituzionale, invece, segna l'inizio di un nuovo spazio di libertà per l'individuo, valorizzando le decisioni del singolo anche in occasione della scelta sul vivere o morire. Ebbene, la nuova sensibilità che emergeva dalla Costituzione del 1947 induceva la dottrina e la giurisprudenza a tenere in conto i nuovi valori emersi. Tuttavia, per l'estrema difficoltà di provare la volontà (di morire) di colui che muore -elemento comune delle due fattispecie- si è fatta scarsa applicazione delle norme suddette. Recentemente, anche in considerazione del progresso tecnico-scientifico della medicina attuale - che ha consentito un allungamento dei confini della vita, alle volte oltre la "propria" percezione di benessere e qualità della stessa - si tende a dare nuova attenzione e un nuovo valore al consenso espresso dal singolo individuo. La tendenza appena esposta ha portato, in alcuni recenti casi, a mettere perfino in dubbio l'attualità delle norme in parola e/o la necessità di una loro rivisitazione.

La riformulazione delle norme troverebbe la sua ragion d'essere non solo nel mutamento del quadro storico e scientifico-clinico, ma anche nell'esigenza di rispondere alle richieste provenienti dalla società civile. Su questi presupposti è stata da più parti proposta una rilettura delle norme in senso costituzionale: in particolare, tenendo in considerazione il principio personalistico enunciato dall'art. 2 Cost.- che pone l'uomo e non lo Stato al centro della vita sociale - e l'inviolabilità della libertà personale, affermata dall'art. 13 della Costituzione. Si aggiunga, infine, il riferimento al diritto all'autodeterminazione, ormai riconosciuto e costituzionalizzato nell'art. 32, secondo comma, Cost. L'approdo finale sarebbe rappresentato dagli articoli 2 e 8 della CEDU, i quali rispettivamente riconoscono il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata familiare. Secondo tali principi la vita - primo fra tutti i diritti inviolabili dell'uomo - non potrebbe che essere concepita in funzione della volontà del suo legittimo titolare. Questa Corte non è insensibile al dibattito appena menzionato, dunque riconosce grande valore alla libertà del singolo. Tuttavia, così come espresso dalla Corte Costituzionale prima nella ordinanza

n. 207 del 2018 e poi precisato nella Sentenza N. 242 Anno 2019, norme come quelle in parola continuano a giustificare la loro esistenza in un'ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle «persone più deboli e vulnerabili». Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ha inteso valorizzare la volontà del singolo, individuando ipotesi di non punibilità. Con specifico riferimento all'aiuto al suicidio viene circoscritta l'area che esclude la punibilità. Si tratta di casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La Corte - escludendo di poter porre rimedio al vulnus rilevato nei confronti dei soggetti che, seppur trovandosi nelle condizioni menzionate, non siano al contempo soggetti alla sopravvivenza per mezzo di macchinari - ha rinnovato al Legislatore l'invito a disciplinare la materia. Sarebbe, infatti, impossibile eliminare puramente e semplicemente la punibilità in relazione ad una parte di norma, poiché diverrebbe concreto il pericolo di abuso nei confronti dei soggetti in condizioni di vulnerabilità. La disciplina, dunque, spetta in linea di principio al Legislatore. In assenza di un'adeguata disciplina, la Corte Costituzionale suggerisce di fare riferimento ai parametri indicati nella Legge 219 del 2017, nella quale è descritta la materia del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento. L'art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, il diritto all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà deve essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente» e documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare», per poi essere inserita nella cartella clinica. La Corte, nella citata sentenza, non manca di sottolineare che «in questo contesto deve darsi conto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all'interruzione del trattamento vitale» e che la verifica di tale condizione, in assenza di specifica

W

previsione legislativa, resta affidata alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale (sent. 242 del 2019 Corte Cost.). Fatta questa premessa per individuare l'argomento di fondo e le problematiche sottese ad esso, occorre sin da subito evidenziare che lo sviluppo logico-argomentativo seguito dalla Corte per escludere la punibilità di chi agevola il suicidio – seppur nel rispetto dei limiti individuati – aveva ad oggetto una fattispecie in cui il morente opera manu propria. Nel caso in esame, invece, siamo di fronte ad un omicidio, in cui, per l'appunto, colui che muore esprime “presumibilmente” solo il suo consenso, ma il fatto è compiuto da un terzo che agisce sul bene vita altrui. Dunque, dobbiamo ragionevolmente supporre che i limiti per l'applicazione della fattispecie di omicidio del consenziente si facciano ancora più stringenti, o siano quanto meno uguali a quelli richiesti dalla Corte Costituzionale in relazione all'aiuto al suicidio. Non possiamo, dunque, esimerci dal considerare il singolo caso di specie e le modalità di espressione del consenso. Infatti, i parametri di applicabilità dell'art. 579 sono stati ampiamente fissati dalla Giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. 1 nella sentenza n. 747 del 19/04/2018 ha evidenziato la necessità che il consenso della vittima sia “serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto, in guisa da esprimere un'evidente volontà della stessa di morire”. Inoltre, la prova di tale consenso deve essere “chiara, univoca e convincente”. Sul punto, Cass. Sez. 1 Sent. 43954 del 12/11/2010 afferma: “è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo, in tal caso, riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui”. Conseguentemente, si esclude che una tale prova possa ritenersi raggiunta con generiche invocazioni fatte dalla vittima per far cessare la propria sofferenza.

Dunque, l'art. 579 fa emergere tre profili problematici circa il consenso: l'esistenza e la validità del consenso, la prova dello stesso e l'eventuale errore in cui può incorrere l'autore della condotta. Per ciò che concerne il primo dei tre elementi, cioè l'esistenza del consenso, non vi è dubbio che la vittima, nel